



Percorso di formazione per operatori fiscali

Modulo 12

Quadro G-Crediti d'imposta



Sommario

Introduzione	2
Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati	4
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)	4
Credito d'imposta per i canoni di locazione non pagati (Rigo G2)	8
Sezione III - Credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero	11

Introduzione

Il credito di imposta è un'agevolazione che riduce il debito d'imposta. È riconosciuta in genere per evitare che lo stesso reddito sia sottoposto a doppia imposizione, ovvero per restituire al contribuente imposte pagate in precedenza e non dovute, o per riconoscere un beneficio.

I crediti d'imposta possono essere richiesti dal contribuente soltanto compilando gli appositi righi della dichiarazione dei redditi.

Nel modello 730 sono previste dieci tipologie di crediti d'imposta che devono essere indicate nel quadro G.

In questo quadro devono, infatti, essere indicati:

- 1 *nella sezione I i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;*
- 2 *nella sezione II il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;*
- 3 *nella sezione III il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;*
- 4 *nella sezione IV il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;*
- 5 *nella sezione V il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;*
- 6 *nella sezione VII il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;*
- 7 *nella sezione VIII il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;*
- 8 *nella sezione IX il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;*
- 9 *nella sezione X il credito d'imposta per la videosorveglianza;*
- 10 *nella sezione XIII altri crediti quali il credito d'imposta per le mediazioni, il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e il credito d'imposta sport bonus, il credito d'imposta per bonifica ambientale.*

In questa dispensa tratteremo soltanto dei crediti d'imposta sui fabbricati (sezione I) e dei crediti d'imposta sui redditi esteri (sezione III) in quanto sono quelli che si trovano con più frequenza.

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI																			
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1		credito anno 2019	2		di cui compensato nel mod. F24	3		G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)							
				,00			,00			,00				,00					
SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE																			
G3	Anno anticipazione	1		Reintegro Totale/Parziale	2		Somma reintegrata	3		Residuo precedente dichiaraz.	4		Anno 2019	5		di cui compensato nel mod. F24	6		
							,00			,00			,00			,00			,00
SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO																			
G4	Codice Stato estero	1		Anno	2		Reddito estero	3		Imposta estera	4		Reddito complessivo	5					
							,00			,00									,00
				Imposta lorda	6		Imposta netta	7		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8		di cui relativo allo Stato estero di col.1	9					,00
							,00			,00									,00
SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO																			
G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2		Totale credito	3		Residuo precedente dichiarazione	4							
								,00											,00
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1		Codice fiscale	2		Numero rata	3		Rateazione	4		Totale credito	5				
																			,00
SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE					SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA														
G7	Residuo 2018	1		di cui compensato nel mod. F24	2		G9	Spesa 2019	1		Residuo 2018	2		Rata credito 2018	3		Rata credito 2017	4	
				,00		,00					,00		,00			,00			,00
SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA					SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO														
G10	Spesa 2018	1		Spesa 2017	2		Residuo 2018	3		G11	Credito spettante	1		Residuo 2018	2		di cui utilizzato in F24	3	
							,00		,00				,00						,00
SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA					SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI														
G12	Residuo 2018	2		di cui utilizzato in F24	3		G15	Codice	1		Importo	2		di cui compensato nel mod. F24	3				
				,00		,00							,00						,00

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

La prima sezione è riservata ai crediti d'imposta relativi ai fabbricati, ed in particolare:

- ▷ *il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa;*
- ▷ *il credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti.*

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)

L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai contribuenti che **provvedono ad acquisire, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni, un'altra casa di abitazione**, purché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle **agevolazioni "prima casa"**.

Attenzione

- ✓ *Il credito d'imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.*
- ✓ *In base all'art. 1, comma 55, della legge n. 208 del 2015, è possibile beneficiare del credito d'imposta in commento anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto della nuova abitazione, prima della vendita dell'immobile già posseduto. In questo caso, per avvalersi del credito d'imposta, la vendita dell'immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.*

Per "beneficio prima casa" si intende un regime fiscale agevolato che consente di pagare, in caso di acquisto, di successione e di donazione, le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore di coloro che, alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA,

provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione, un'altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata "prima casa".

Il credito d'imposta **non può comunque essere superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto** e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- ▷ *in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;*
- ▷ *per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;*
- ▷ *in diminuzione dall'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;*
- ▷ *in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLGS n. 241 del 1997 (imposte, contributi, premi previdenziali ed assistenziali, ecc.), utilizzando il modello F24. In quest'ultimo caso, se il credito d'imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell'apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta.*

Attenzione

- ✓ *Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.*
- ✓ *Il credito d'imposta eccedente, rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto, non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.*

Il credito d'imposta non spetta se:

- ▷ *sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;*
- ▷ *il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";*
- ▷ *il contribuente ha alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;*
- ▷ *il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";*

- ▷ *viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.*

Possono compilare il rigo G1 i contribuenti che, fra il **1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa" entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.

Attenzione *La vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici "prima casa" e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di un altro garage con agevolazioni "prima casa", non dà diritto al credito d'imposta.*

Il rigo G1 si compone di tre colonne:

- ▷ *nella prima colonna (Residuo precedente dichiarazione) deve essere riportato l'eventuale credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2019, o nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2019;*
- ▷ *nella seconda colonna (Credito anno 2019) deve essere indicato il credito d'imposta maturato nel 2019;*
- ▷ *nella terza colonna (Credito compensato nel mod. F24) deve essere indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2020.*

Non possono utilizzare il rigo G1 coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

- ▷ *per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;*
- ▷ *per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.*

Attenzione *Per beneficiare del credito d'imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare in atto tale volontà.*

Nel caso il contribuente scelga di usufruire del credito d'imposta in dichiarazione, può essere fatto valere **solo ed esclusivamente** in sede di **presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto**, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Il credito d'imposta è un **credito personale**, è infatti richiesta la coincidenza tra il soggetto del primo acquisto ed il soggetto del secondo acquisto. Trattandosi di un credito personale, se l'immobile ceduto o quello acquisito risultano in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Attenzione *In caso di decesso del titolare del credito anteriormente alla sua utilizzazione, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, ha precisato che tale credito deve essere considerato quale componente attivo dell'asse ereditario; in tal caso l'erede, per poter utilizzare tale credito trasmesso mortis causa, dovrà farne apposita richiesta da richiamare nella denuncia di successione, nella parte relativa ai documenti da allegare.*

L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre tener conto non solo dell'imposta principale, ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Per l'IVA occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato, nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti.

Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile.

Attenzione *Nel caso in cui il credito risulti superiore all'imposta lorda ridotta delle detrazioni spettanti, l'eccedenza non può essere chiesta a rimborso, ma può essere riportata nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.*

In questo caso tale importo è riportato nella sezione "dati da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi" del prospetto 730/3.

Per stabilire l'importo del credito d'imposta spettante è necessario, quindi, acquisire i seguenti documenti:

- *contratti di acquisto per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e l'entità dell'imposta di registro o IVA pagata sul primo acquisto;*
- *contratto di vendita per verificare che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita del precedente immobile e l'entità dell'imposta di registro o IVA pagata sul secondo acquisto;*
- *Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate.*

Credito d'imposta per i canoni di locazione non pagati (Rigo G2)

I redditi fondiari seguono il principio di competenza perciò concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono. Anche i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

L'art. 26 del TUIR dispone, però, che per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Attenzione *Il credito d'imposta è riconosciuto solo se alla formazione del reddito complessivo della precedente dichiarazione dei redditi, ha concorso il canone d'affitto e non la rendita catastale (perché superiore al canone ridotto della percentuale forfetaria). Il contribuente che ha assoggettato a tassazione solo la rendita, infatti, non ha pagato alcuna maggiore imposta.*

Il locatore di immobili ad uso abitativo, dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, può:

- ▷ *recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;*
- ▷ *non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito, ma solo la rendita catastale rivalutata.*

Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A" (A/10 escluso).

Attenzione *I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione e da un eventuale sfratto per morosità del conduttore.*

Il contribuente che è in possesso di una sentenza di sfratto per morosità, nella dichiarazione dei redditi ha diritto a:

- *tassare l'immobile affittato in base al valore della rendita catastale e non del canone di locazione;*
- *fruire di un credito d'imposta pari alle maggiori imposte pagate in relazione al canone mai incassato, che è stato oggetto della convalida di sfratto per morosità da riportare al rigo G2.*

Attenzione *Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.*

Il calcolo che consente di determinare il credito d'imposta spettante, è piuttosto complesso; infatti, è necessario calcolare, per ogni anno in cui è stato dichiarato il canone non percepito, l'imposta corrispondente a quel reddito.

Per ottenere questo risultato si deve effettuare un'operazione che si chiama riliquidazione della dichiarazione dei redditi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici.

Al fine del calcolo della "nuova" imposta dovuta si dovrà:

- ▷ *sottrarre dal reddito complessivo il canone non percepito;*

- ▷ *aggiungere il valore della rendita catastale in modo da ottenere il "nuovo" reddito imponibile, sul quale applicare le relative aliquote vigenti nel periodo interessato al ricalcolo.*

Attenzione *Spetta il credito d'imposta anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la c.d. "cedolare secca".*

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2019.

Attenzione *L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare, tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria), il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".*

Sezione III - Credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero

Tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero, e che non sono iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte in Italia, anche sui redditi prodotti all'estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti, si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti stabiliti dall'articolo 165 del Tuir.

Il comma 1 dell'articolo 165 del TUIR prevede, infatti, che spetti un credito d'imposta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2018, e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Le imposte estere si considerano **pagate a titolo definitivo** quando esse non sono ripetibili o **è stata presentata la dichiarazione dei redditi all'estero** o vi è un'apposita **certificazione di definitività dell'imposta rilasciata dalle autorità estere**.

Attenzione *La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Non si perde il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero se si presenta una dichiarazione integrativa.*

Per far valere il credito d'imposta nel modello 730 è, quindi, necessario che:

- ▷ *il reddito estero abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia, cioè che sia stato indicato in una dichiarazione dei redditi;*
 - ▷ *le imposte pagate all'estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito;*
 - ▷ *le imposte pagate all'estero siano "definitive", cioè che il contribuente sia in possesso della dichiarazione presentata allo Stato estero ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità estere relativa alle imposte pagate in detto Stato.*
-